

## **Prime osservazioni sulla disciplina del bilancio contenuta nel D. Lgs. 17 Gennaio 2003, N.6**

### **1. Considerazioni generali**

La riforma del diritto societario italiano emanata in questi giorni rappresenta sicuramente un evento di grande importanza: una vera e propria "rivoluzione", attesa da decenni. All'interno di essa, le modifiche apportate alle norme che regolano il bilancio d'esercizio, contenute negli articoli 2423 e seguenti del codice civile, possono sembrare di secondaria importanza, rispetto alle altre ed al "peso" del complessivo intervento del legislatore, tanto che un articolo, apparso sulla stampa specializzata<sup>1</sup> quando è stato reso noto il testo dello schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri, titolava «*Bilanci, nessuna rivoluzione*».

A nostro avviso, invece, le nuove norme relative ai conti annuali rappresentano una considerevole svolta, la cui portata non è forse ancora sufficientemente evidente, sol perché alcune delle innovazioni apportate necessitano di ulteriori interventi, che — però — non possono non essere adottati. Nel prosieguo del presente studio illustreremo le prevedibili conseguenze delle principali innovazioni.

### **2. I principi di redazione del bilancio**

Il novellato art. 2423-bis (principi di redazione del bilancio) al n. 1) ora recita: «la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, *nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*». L'esatto contenuto letterale della nuova disposizione (da noi trascritta in corsivo) non è di immediata cognizione, ma leggendo la relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo, al punto 8 (*Del bilancio*) si rinviene una convincente interpretazione, secondo la quale il legislatore ha voluto rivedere la disciplina del bilancio per alcune importanti operazioni quali, ad esempio, la locazione finanziaria, i pronti contro termine e gli strumenti finanziari derivati. La revisione riguarda le modalità di contabilizzazione, che sino ad ora ha seguito gli aspetti formali dei contratti sottostanti, mentre dall'entrata in vigore della nuova normativa dovrà essere effettuata secondo la realtà economica indipendentemente dagli aspetti di mera forma giuridica. In conclusione si afferma che «si è pertanto previsto di introdurre nel codice civile una disposizione di

---

<sup>1</sup> IL SOLE 24 ORE 3 ottobre 2002, pagina 31.

carattere generale, già presente nel D.Lgs. n 87 del 1992 che disciplina i bilanci bancari, secondo cui il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma. All'uopo è stato inserito un nuovo comma all'art. 2423-bis del codice».

A parte l'improprio riferimento ad un nuovo comma, risulta a questo punto evidente la grande importanza dell'introduzione di un innovativo "principio generale", che stravolge la rigida applicazione di criteri formali di rappresentazione dei fenomeni aziendali nella contabilità generale e nel bilancio d'esercizio, lasciando ampio margine di libertà nell'individuazione di quale sia la "funzione economica" dell'elemento considerato, anche al di fuori del contenuto letterale del contratto sottostante, in modo tale da far prevalere la sostanza economica dell'operazione rispetto alla sua forma giuridica<sup>2</sup>.

La portata generale del principio è sancita dall'interpretazione ministeriale, oltre che per il significato inequivocabile dell'aggettivo utilizzato, anche per il fatto di aver indicato alcune importanti operazioni solamente a titolo esemplificativo.

A questo punto sarebbe lecito attendersi che tutte le operazioni aziendali per le quali la realtà economico finanziaria differisce dalla natura giuridica degli atti ad esse relativi - ed in particolare quelle indicate come esempi nella relazione ministeriale - dovessero essere rappresentate nel conto economico e nella situazione patrimoniale secondo il nuovo principio generale. Leggendo, però, il contenuto degli articoli 2424, 2425 e 2425-bis, nonché il successivo 2426, si nota che, fra le "importanti operazioni" indicate nella relazione ministeriale, la locazione finanziaria, che è forse quella che più ha formato oggetto di discussione, non trova alcuna nuova collocazione nei prospetti contabili di bilancio, ma di essa deve darsi notizia nella nota integrativa, così come ora previsto dal n. 22) dell'art. 2427: sorge pertanto il dubbio che il nuovo principio introdotto non sia affatto "generale", ma valga soltanto nei casi espressamente codificati. Risulta poi non comprensibile il richiamo alle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria contenuto nella lettera B) – Attivo - dell'articolo 2424.

#### *Il contenuto dei prospetti contabili*

Nell'art 2424, fra le voci relative ai crediti inseriti nell'attivo circolante, dopo la C 11 4), troviamo la 4-bis) crediti tributari e la 4-ter) imposte anticipate. Analogamente, nel passivo, il titolo della voce B 2) fondi per imposte è stato integrato con la dizione «anche differite». Trattasi delle conseguenze sul bilancio d'esercizio ed in particolare sulla situazione patrimoniale delle differenze esistenti tra le regole di deter-

---

<sup>2</sup> In realtà trattasi di un principio già noto da tempo e presente tanto nei principi contabili internazionali, che in quelli nazionali. Nella prassi è però sempre prevalsa la rigida applicazione di regole legate all'aspetto giuridico-formale.

minazione del reddito fiscalmente imponibile e quelle inerenti la stima del risultato economico di periodo dettate dal codice civile.

L'aspetto reddituale del fenomeno si ritrova nell'art 2425 alla voce 22), che indica le imposte sul reddito dell'esercizio, *correnti, differite e anticipate*, non essendovi alcuna definizione del significato dei termini utilizzati, occorre fare riferimento ad una classificazione basata sul principio di competenza economica<sup>3</sup>.

Nel conto economico, invero, deve essere inserito il costo per le imposte, calcolate, attraverso l'iter previsto per ciascuna di esse, partendo dal dato extracontabile del reddito di periodo al lordo - ovviamente - delle imposte stesse.

Se non esistessero differenze tra il risultato di bilancio ed il reddito imponibile, il trattamento della voce "oneri tributari" non si discosterebbe da quello di qualsiasi altra voce di costo, siccome, invece, tali differenze sussistono in entità assai rilevante, ordinariamente le imposte che vengono "liquidate" attraverso la dichiarazione dei redditi non corrispondono a quelle che si dovrebbero pagare se il reddito imponibile fosse eguale al risultato netto di bilancio.

Tutto ciò, comunque, non porterebbe ad alcuna pratica conseguenza contabile, se dette differenze fossero tutte "definitive", ovvero non più recuperabili in successivi esercizi<sup>4</sup>, ma non è così: la maggioranza di esse, infatti, dipende da disposizioni tributarie che impongono o consentono di far partecipare componenti negativi e positivi di reddito alla determinazione dell'imponibile in esercizi diversi da quelli ai quali essi appartengono secondo corretti principi contabili. Si assiste pertanto a tutta una serie di differenze, che talora in un esercizio rendono l'imponibile maggiore del reddito di bilancio, prevedendo però un'influenza inversa nel periodo successivo. In questa ipotesi, se nel conto economico del primo esercizio vengono indicate fra i costi le imposte liquidate in base alla relativa dichiarazione dei redditi, è chiaro che esse corrispondono, a parità di altre condizioni, ad un reddito maggiore di quello indicato in bilancio e precisamente riguardano anche una parte di quello che si può ritenere sarà il reddito dell'esercizio successivo: si parla in questo caso di *imposte anticipate*.

Se così è, si sostiene che tale comportamento sarebbe contrario al principio di competenza economica, in quanto anticiperebbe componenti negativi riferibili all'esercizio successivo. Per meglio dire, dato che gli oneri tributari rilevati nel primo periodo comprenderebbero quote di competenza di esercizi successivi, sarebbe

---

<sup>3</sup> L'argomento ha formato oggetto di specifiche pubblicazioni nell'ambito dei principi contabili nazionali ed internazionali.

<sup>4</sup> Attualmente i principi contabili internazionali I.A.S. sostengono che, al contrario, anche in questo caso occorre rilevare imposte differite od anticipate. Si cfr. sull'argomento, G. CAPODAGLIO (a cura di) *La comunicazione economico finanziaria della fiscalità d'impresa e dei fondi del passivo*, FRANCO ANGELI, 2003, in corso di pubblicazione.

necessario rinviarli in parte attraverso un meccanismo che, a nostro avviso, è assolutamente identico agli altri che riguardano la *valutazione delle rimanenze di beni e servizi*. Ciò, a prima vista, contrasta con l'inserimento della voce "imposte anticipate" fra i crediti iscritti nell'attivo circolante, ai sensi dell'art 2424, ma riceve una (parziale) giustificazione dalla lettura della relazione ministeriale, laddove riconosce che, mentre per le imposte versate in eccedenza, è chiara la natura di credito, per le "anticipate" non è riconoscibile una natura di "credito riscuotibile", ma piuttosto di "minori imposte da pagare in futuro"; «di qui la indicazione "imposte anticipate", non preceduta dal termine "crediti", né dalla preposizione "per"». Suscita comunque perplessità il loro inserimento nella macroclasse "crediti".

Come in tutte le valutazioni ordinarie (o di bilancio), anche in questa occorre contemperare il principio di competenza economica con quello di prudenza, nella prospettiva di continuazione dell'attività. Ecco quindi che il rinvio al futuro degli oneri tributari deve avvenire soltanto se si ritiene che la parte rinviata trovi conveniente contropartita in componenti relativi agli esercizi successivi, così come avviene in tutte le valutazioni di questo tipo: nel caso specifico, occorrerà in primo luogo prevedere se i componenti negativi di reddito imponibile, che andranno a ridurre corrispondentemente l'imponibile o gli imponibili successivi, troveranno sufficienti componenti positivi per provocare comunque l'insorgere di reddito imponibile. In caso contrario, infatti, i costi fiscalmente deducibili in esercizi successivi non porteranno alcuna riduzione d'imposta e pertanto non potranno correttamente provocare alcuna "rimanenza di servizi".

Da un punto di vista contabile, con una procedura "ordinaria" di registrazione, l'importo delle imposte anticipate deve andare a riduzione diretta della voce "imposte sul reddito"; quest'ultima, infatti, deve indicare le imposte di competenza dell'esercizio e quindi al netto di quelle rinviate ai successivi. Una diversa soluzione, che prevedesse l'uso di un conto acceso a componenti positivi di reddito sarebbe a nostro avviso non condivisibile. In questo senso, l'indicazione contenuta nel n. 22) dell'art 2425 deve intendersi come somma algebrica di tutte le imposte di competenza dell'esercizio e delle loro rettifiche.

Ci si domanda se, in presenza di un reddito imponibile nullo, alla determinazione del quale ha contribuito il rinvio di componenti negativi presenti nel conto economico, ma fiscalmente deducibili in esercizi successivi, siano da stimare "imposte anticipate": crediamo che la risposta debba essere negativa. Il rinvio al futuro di costi presuppone l'esistenza dei medesimi, ma nel caso prospettato, nulla a tale titolo viene addebitato al conto economico e, pertanto, nulla deve essere rinviato al futuro. E' ben vero che probabilmente nell'esercizio successivo otterremo un reddito di bilancio che potrà essere superiore all'imponibile, per effetto del rinvio del

componente negativo, ma è anche vero che per tale motivo non vi è stata alcuna penalizzazione nel calcolo del risultato di bilancio nel precedente esercizio.

Un'interessante variante del caso proposto è quella nella quale le imposte liquidate in base alla dichiarazione dei redditi risultino inferiori a quelle corrispondenti al componente negativo la cui deducibilità è rinviata: in questa ipotesi si può ritenere che, ferme restando tutte le condizioni ordinariamente richieste per il rinvio dei costi, si possano stimare "imposte anticipate" sino ad un valore massimo pari a quelle liquidate in base alla dichiarazione dei redditi: importi superiori risulterebbero, come nel caso precedente, rinvii al futuro di costi ancora non sostenuti.

Il fenomeno opposto a quello or ora descritto va sotto il nome di *imposte differite* e si riferisce a talune disposizioni tributarie che consentono di rinviare in tutto o in parte l'incidenza sul reddito imponibile di taluni componenti positivi, o di anticipare quella riferibile a componenti negativi<sup>5</sup>. Anche in questo caso, se le imposte dirette indicate in bilancio sono quelle risultanti dalla dichiarazione dei redditi, esse, a parità di altre condizioni, si riferiscono ad un importo minore rispetto all'utile di bilancio, con la conseguenza che il differenziale di imposte verrà contabilizzato nell'esercizio successivo, pur riferendosi al reddito dell'esercizio presente, violando - questa volta - sia il principio di competenza, che quello di prudenza, talché, se per assurdo nel primo esercizio venisse interamente distribuito il reddito, si assisterebbe ad una diminuzione "reale" del patrimonio netto aziendale. Per ovviare all'inconveniente, a fine esercizio si stimano gli oneri tributati corrispondenti al componente positivo la cui incidenza sull'imponibile è stata rinviata e si aggiungono a quelli liquidati in dichiarazione. In tal modo la voce "imposte sul reddito" risulta di importo pari all'onere che l'impresa avrebbe sostenuto se non si fosse avvalsa della norma agevolativa.

Esiste un'altra tipologia di "differenze" che provocano conseguenze, che potrebbero sembrare a prima vista simili a quanto abbiamo osservato con riferimento alle "imposte anticipate": secondo l'art. 102 del Testo Unico delle imposte sui redditi, le perdite d'esercizio fiscalmente riconosciute, ovvero determinate in ragione delle norme sulla determinazione del reddito imponibile d'impresa, possono essere portate in diminuzione dei redditi imponibili per gli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. Tale facoltà concessa al contribuente in sé può essere interpretata come un elemento sicuramente "positivo", non è però facilmente individuabile quale rappresentazione possa avere in contabilità e, quindi, nel bilancio d'esercizio.

Trattasi, ad evidenza, di una "potenziale riduzione di future imposte": in altre parole, si prende atto adesso che, per fenomeni già verificati, probabilmente le imposte che in futuro colpiranno i redditi saranno minori di quelle ordinarie. Come pos-

---

<sup>5</sup> Caso tipico è quello relativo agli "ammortamenti anticipati".

siamo rappresentare il fenomeno nella contabilità generale e nel bilancio d'esercizio? Sicuramente è un'informazione importante, che deve essere comunicata ai soci ed ai terzi, attraverso la nota integrativa, ma non ci sembra che possa trovare una propria allocazione nella contabilità generale e nel bilancio d'esercizio. A ben vedere tutto dipende dalla cosiddetta "autonomia finanziaria" degli esercizi amministrativi: poiché le imposte si calcolano e si liquidano partendo dal risultato di ciascun periodo d'imposta e quindi sono considerate un vero e proprio "costo del periodo", è chiaro che l'ipotesi (seppur suffragata da estrema ragionevolezza) di sostenere in futuro oneri ridotti rispetto "al normale", a seguito delle perdite subite negli esercizi precedenti, non può dar luogo ad alcun componente positivo di reddito: non si tratta di un provento maturato, né di uno storno di costi, perché questi ultimi devono ancora essere sostenuti.

Per quanto riguarda l'inserimento delle imposte differite fra i fondi rischi ed oneri, occorre sottolineare come ciò sia pienamente corrispondente alla natura della posta, che non può essere considerata alla stregua di un vero e proprio debito, data la mancanza della relativa obbligazione.

Concludendo l'esame delle modifiche all'art. 2424, possiamo notare che è stato aggiunto un comma, riguardante il trattamento dei "patrimoni destinati ad uno specifico affare" ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis; esamineremo in seguito il fenomeno, quando considereremo la relativa norma istitutiva.

#### I contratti a termine

Le operazioni di "pronti contro termine" hanno formato oggetto di specifica previsione nell'art. 2424-bis, che dispone l'iscrizione dell'attività oggetto del contratto nello stato patrimoniale del venditore, riconducendo così il fenomeno all'interno dei contratti di finanziamento e riconoscendone la natura di compravendita di titoli. Gli effetti reddituali sono regolati nel successivo art. 2425-bis, che considera all'interno dei proventi ed oneri finanziari tutti gli effetti economici di tali contratti, ivi compresa — ovviamente — la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti.

#### Le valutazioni

L'art. 2426 è stato oggetto di poche, ma significative modifiche, la cui portata sarà evidente soprattutto in un prossimo futuro, allorché sarà completato l'*iter* normativo che riguarda le materie da esse considerate. In primo luogo il nuovo n.8-bis) prescrive che le attività e le passività espresse in valuta diversa dall'euro, con esclusione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, anziché al costo d'acquisto, come in precedenza disposto dai numeri 1) e 9) del medesimo articolo per tutte le attività facenti parte del capitale circolante<sup>6</sup>. Si tratta di un cambiamento di rotta assai rilevante<sup>7</sup> che

---

<sup>6</sup> L'uso del termine "attività" da parte del legislatore può risultare impreciso, dato che la norma

introduce per la prima volta un criterio obbligatorio di valutazione che si allontana definitivamente dal postulato di base della valutazione al costo per ogni voce dell'attivo, così come prescritta dal n. 1) dell'art. 2426; negli altri casi, infatti, la valutazione con criteri diversi da quello del costo sostenuto è sempre una opzione facoltativa per il redattore del bilancio<sup>8</sup>, tranne i casi nei quali essa porti a valori inferiori.

E' appena il caso di sottolineare, quindi, che l'adozione di un valore di cambio riferito alla data di chiusura dell'esercizio, che comporti un provento finanziario, potrebbe contrastare con il principio di prudenza sancito dal n. 1) dell'art. 2423-bis e ribadito dal successivo n. 2), che ricorda come si possano indicare esclusivamente "gli utili realizzati alla data di chiusura d'esercizio". Ci si domanda a questo proposito se la formula tassativa (*devono essere iscritte*) contenuta nella norma in commento, non debba ritenersi comunque soggetta alla cosiddetta "gerarchia" delle norme sul bilancio, nel senso che le regole che riguardano la valutazione di singole voci (art. 2426) sono applicabili solo se non confliggono con regole di ordine superiore, quali la clausola generale (art. 2423) ed i principi di redazione del bilancio (art. 2323-bis).

Se così fosse, si dovrebbe dedurre che, nel caso in cui non esistessero sufficienti motivi per ritenere che al momento del definitivo incasso del controvalore in moneta estera della posta attiva espressa in valuta, o dell'estinzione di quella passiva il cambio allora vigente sarà pari o più favorevole rispetto a quello rilevato alla chiusura dell'esercizio, la regola stabilita dal n. 8-bis) non dovrebbe essere applicata, perché contraria al principio di prudenza. Così ridotta la portata dell'innovazione, risulterebbe spesso inapplicabile.

Che comunque si tratti di una procedura potenzialmente "pericolosa", si evince dalla seconda parte del n. 8-bis), che regola dettagliatamente le modalità di rilevazione dei componenti di reddito relativi all'operazione, in modo molto più analitico di quanto è avvenuto in altri casi.

Trattasi, a nostro avviso, di particolari assai rilevanti, che possono sfuggire ad un esame superficiale: il legislatore prescrive che gli utili e le perdite su cambi relativi al sopradescritto criterio di valutazione «devono essere imputati al conto economico»; aggiunge poi che «l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo». Se confrontiamo la disposizione

---

ha senso per tutte le attività riscuotibili in valuta e soltanto per esse.

<sup>7</sup> Esso corrisponde a quanto sostenuto sia dai principi contabili nazionali che da quelli internazionali. Anche la normativa tributaria detta criteri di valutazione simili.

<sup>8</sup> Si consideri ad esempio la valutazione al corrispettivo dei lavori in corso su ordinazione, o quella con il c.d. "metodo del patrimonio netto" per le partecipazioni di controllo o di collegamento.

con quella relativa alla destinazione delle "plusvalenze" derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni, che recita: «le plusvalenze...sono iscritte in una riserva non distribuibile», notiamo come la prima sia estremamente più precisa e consenta di escludere la possibilità di adottare procedure contabili che, pur essendo ritenute normalmente scorrette dalla dottrina, sono state e sono tuttora largamente utilizzate dai "pratici"<sup>9</sup>. La creazione di una posta di capitale netto, quale sicuramente è la "riserva non distribuibile", può correttamente avvenire soltanto con contropartita ad un conto di utile di esercizio, tranne il caso di riserva connessa a conferimenti di capitale d'apporto: il giroconto di un componente positivo di reddito, come una plusvalenza, direttamente a riserva senza il preventivo passaggio a conto economico, deve quindi considerarsi scorretto e può comportare una rappresentazione del capitale netto di bilancio "non veritiera e corretta".

La disposizione contenuta nella norma in esame propone invece un procedimento che possiamo considerare assolutamente conforme a corretti principi di ragioneria: essa infatti parte dall'inequivocabile obbligo di imputare al conto economico i proventi e gli oneri derivanti dal criterio di valutazione in oggetto; una volta chiusi nel conto riepilogativo di reddito, essi contribuiscono in modo indistinto all'utile netto od alla perdita netta d'esercizio. L'ultima parte della norma, a nostro avviso, non può essere letta se non nel senso che, *se il bilancio chiude con un utile netto ed alla sua realizzazione hanno contribuito proventi ed oneri del tipo considerato, la loro somma algebrica, se positiva ed inferiore od uguale all'utile netto di periodo, non può essere distribuita ma deve essere accantonata in un'apposita riserva*. Qualsiasi diversa lettura, oltre che essere contabilmente scorretta, renderebbe a nostro avviso priva di significato l'indicazione fornita dal legislatore in modo diverso e più preciso rispetto alle altre criticate disposizioni.

### **3. Il principio di neutralità**

La seconda fondamentale modifica apportata all'art. 2426 consiste nella completa eliminazione del secondo comma, che consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, in ossequio a quello che veniva chiamato "il principio della dipendenza rovesciata"; la sua eliminazione comporta da parte del legislatore l'implicito riconoscimento dell'opposto "principio di neutralità".

---

<sup>9</sup> Per un esame delle varie posizioni della dottrina sull'argomento, cfr., G. CAPODAGLIO, *Le valutazioni aziendali ordinarie*, vol. I, CLUEB, Bologna, 1997, pagine 134 e seguenti.



La riconosciuta necessità di svincolare i criteri valutativi di bilancio da esigenze "particolari" e di improntarle alla neutrale discrezionalità tecnica, che prescinde da qualsiasi spinta connessa a "politiche di bilancio" è una conquista relativamente recente ed ormai la dottrina è pressoché unanime nel condannare qualsiasi manovra tendente ad "aggiustare" il risultato d'esercizio, anche se fatta per fini del tutto leciti e, talora, raccomandabili.

Anche i principi contabili nazionali suggeriscono con chiarezza ed energia l'adozione del "postulato della neutralità" (imparzialità): la Commissione congiunta per la statuizione dei principi contabili ha emanato nel 1994 il "Principio n. 11", intitolato *Bilancio d'esercizio. Finalità e postulati*, che aggiorna l'analogo documento del '75, alla luce delle nuove disposizioni contenute nella riforma del '91. In esso è contenuta la spiegazione del postulato della neutralità, che si sviluppa essenzialmente in tre concetti di base; il primo di essi respinge le politiche di stabilizzazione del reddito, effettuate non in sede di distribuzione, ma in quella di determinazione (stima) del risultato economico di periodo, in quanto *contrastanti con le finalità del bilancio d'esercizio*.

Il secondo concerne *l'incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettive dell'investitore*.

Il terzo ed ultimo aspetto considerato dal postulato riguarda *l'incompatibilità delle finalità del bilancio d'esercizio con la determinazione del reddito fiscale*.

Come è noto, tutto dipende da una norma del Testo unico delle imposte sui redditi, l'art. 75 comma quattro, che prevede la necessità di imputare al conto economico tutti gli oneri che si intende far valere anche a fini tributari, pur se le regole dettate dalle norme tributarie contrastano con quelle del codice civile; quest'ultimo, a tale scopo, ha previsto la possibilità di inserire voci giustificabili anche soltanto da esigenze di carattere fiscale. Una significativa "falla" nello schema della "dipendenza rovesciata" si riscontra già da tempo, però, nella normativa riguardante le agevolazioni per le ristrutturazioni societarie: in particolare, per talune operazioni di conferimento, è previsto espressamente che esse possano essere considerate fiscalmente "trasparenti", nel senso che, qualsiasi sia il valore attribuito agli elementi del complesso aziendale dall'atto di conferimento, esso non ha alcun effetto tributario. In pratica, il conferente non rileva alcuna plusvalenza, mentre il conferitario acquisisce gli elementi del complesso aziendale al medesimo valore (fiscalmente riconosciuto) che essi avevano nella contabilità del conferente. E' evidente, a questo punto, che devono essere redatti due bilanci, l'uno civilistico e l'altro fiscale, completamente diversi l'uno dall'altro, in deroga al principio generale fissato dall'art. 75 del Testo unico.

L'attuale riforma rappresenta una vera e propria "rivoluzione copernicana" nella legislazione sul bilancio, almeno per quanto riguarda la questione in oggetto: la

legge delega sul diritto societario, all'art. 6, comma 1, lettera a) dispone in modo inequivocabile il seguente principio direttivo per il legislatore delegato: «eliminare le interferenze prodotte nel bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa»; per fugare ogni possibile dubbio sulla prevalenza assoluta delle regole di corretta redazione del bilancio su quelle di carattere tributario, viene specificato che la disposta eliminazione delle interferenze fiscali deve avvenire «anche attraverso la modifica della...disciplina» relativa alla normativa fiscale sul reddito d'impresa. In altre parole, viene chiaramente stabilito che il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo corretti principi contabili e che la normativa fiscale deve essere modificata in modo tale da eliminare qualsiasi interferenza con le norme del codice civile.

Il legislatore delegato ha di conseguenza eliminato il secondo comma dell'art. 2426 e deve ora procedere alla conseguente modifica della normativa fiscale sul reddito d'impresa. In effetti, lo schema di disegno di legge recante "*Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*", approvato dalla Camera l'otto maggio 2002 ed attualmente all'esame del Senato, all'art. 4, lettera i), prevede l'abrogazione dell'obbligo di previa imputazione al conto economico dei costi e degli oneri ai fini della loro deducibilità fiscale.

Esiste a questo punto la necessità di una rapida approvazione definitiva: non appena entrerà in vigore il decreto legislativo n. 6/2003, infatti, le società si troveranno nell'impossibilità di godere di benefici tributari, qualora essi comportino valutazioni non conformi a corretti principi contabili.

#### **4. La nota integrativa**

Importanti novità sono state introdotte nel contenuto della nota integrativa (art. 2427): nuovo è infatti il n. 3-bis), che si riferisce alle «immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata» ed in particolare alle eventuali «riduzioni di valore» ad esse applicate. Nell'indicare la misura e le motivazioni di tali riduzioni di valore, la nota integrativa deve fare esplicito riferimento «al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato». La disposizione si conclude con l'obbligo di segnalare le differenze fra le suddette riduzioni di valore e quelle operate negli esercizi precedenti, «evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione».

Dalla lettura della relazione ministeriale si evince chiaramente quale sia stata la volontà dell'estensore della norma: si tratta di un primo passo verso il recepimento nel nostro ordinamento di principi contabili internazionali. In particolare si nota un esplicito riferimento agli *standards* nordamericani FAS 141 e 142, che regolano il

trattamento dell'avviamento e degli altri immobilizzi immateriali sottraendoli all'obbligo di ammortamento sistematico e sottoponendoli a periodiche verifiche circa il loro "valore". E' previsto che a conto economico vadano soltanto le eventuali variazioni riscontrate in tali verifiche.

A nostro avviso, il legislatore italiano, senza modificare il contenuto dell'art. 2426 n. 6, ha ritenuto necessario indicare nella nota integrativa quale sarebbe stata l'influenza sul capitale e sul reddito di periodo se, anziché utilizzare il criterio di valutazione ordinario, si fosse adottato un criterio rispondente alle "nuove" esigenze conoscitive.

Come è noto<sup>10</sup>, esistono due diverse - ed a nostro avviso inconciliabili - esigenze connesse alle informazioni fornite dal bilancio d'esercizio: da un lato troviamo la posizione tradizionale di chi chiede che dal bilancio si possa principalmente ottenere un'attendibile stima del risultato economico di periodo, affinché su di essa si basi la delibera relativa alla destinazione del risultato stesso. Dall'altro, vi è chi cerca nelle informazioni di bilancio le indicazioni sul valore attribuibile alla società che lo approva e quindi suggerimenti sull'opportunità o meno di investire nuovi capitali, o mantenere quelli esistenti nella società medesima.

Esempio tipico dell'enorme differenza tra le due posizioni è rappresentato proprio dalle regole sulla rilevazione e sul trattamento della voce "avviamento"; è pacifico, sia in dottrina che nella prassi quotidiana, che con tale termine si possono indicare due fenomeni fra loro oggettivamente diversi: in una prima accezione ci si riferisce alla capacità che ha qualsiasi azienda di svolgere con profitto la propria attività; secondariamente, in caso di cessione di aziende in funzionamento o di loro rami, si considera quella parte del costo d'acquisto che eccede la somma algebrica dei valori correnti di tutte le attività e le passività inerenti l'azienda od il ramo oggetto di compravendita<sup>11</sup>.

E' chiaro che il fenomeno riferibile al primo significato del termine può rappresentare l'elemento chiave che determina il valore di una società e quindi può rappresentare l'informazione di maggior interesse per chi intende investire capitali, ma è altrettanto evidente che la stima del risultato economico di periodo e la delibera

---

<sup>10</sup> Negli ultimi due anni una serie di circostanze, fra le quali la crisi di fiducia nel sistema di controllo delle borse valori e la decisione dell'Unione europea di adottare, a partire dal 2005, principi contabili internazionalmente riconosciuti per i bilanci consolidati di gruppo, ha provocato il risveglio dell'interesse degli studiosi sui problemi della contabilità e del bilancio. Per avere una chiara visione della situazione attuale, si cfr. il recentissimo studio di BETTINA CAMPEDELLI dal titolo *Il contributo dell'armonizzazione internazionale alla "Corporate accountability"*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, n. 1 e 2 2003. Sulla medesima rivista, si cfr. G. CAPODAGLIO, *I principi contabili in Italia e le loro prospettive future*, settembre — ottobre 2002.

<sup>11</sup> Cfr. sull'argomento G. CAPODAGLIO, *L'iscrizione in bilancio dell'avviamento negativo*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale. N. 3 e 4 1998.

in merito alla destinazione di esso non possono certo basarsi sull'esistenza e sull'entità di tale avviamento, che viene propriamente definito "originario". Per quanto riguarda la seconda accezione del termine, il cosiddetto "avviamento derivato", seguendo l'impostazione tradizionale, esso è stato considerato alla stregua di tutti gli altri fattori immateriali della produzione, il cui costo deve essere imputato nei conti economici dei vari esercizi durante i quali si prevede che fornirà i propri servizi. La contrapposta visione parte dal presupposto che l'avviamento relativo all'azienda acquisita potrebbe conservare intatto nel tempo il proprio valore e quindi arrivare ad essere considerato "eterno". Si avrebbe come logica conseguenza il fatto che nessun costo, a tale titolo, dovrebbe gravare sui conti economici, salvo il caso in cui venga verificata la diminuzione del valore ad esso attribuibile. E' evidente che così argomentando si sovrappone il concetto di avviamento originario a quello di avviamento derivato, data la pratica impossibilità, a quel punto, di separare i due fenomeni.

In altre parole, tutto verte sulla portata del "principio di prudenza", che, nell'ottica tradizionale dell'Europa continentale deve essere alla base delle valutazioni di bilancio, allo scopo di evitare che possa essere distribuito come reddito qualcosa che reddito non è, con conseguente impoverimento dell'azienda. Ben diversa è la concezione di origine anglo americana, nella quale il principio di prudenza o non esiste, oppure è relegato in una posizione di assoluta sudditanza ad altre esigenze conoscitive.

In quest'ottica, si comprende anche il tentativo di "mediazione" fra le due concezioni contrastanti, posto in essere sia dai principi contabili internazionali I.A.S., ora I.F.R.S.<sup>12</sup>, che propongono di considerare la voce "avviamento" un cespite da ammortizzare sistematicamente, seppur in un lungo periodo, sia dal legislatore delegato italiano che propone una soluzione tecnica a nostro avviso del tutto condivisibile, anche perché di portata generale. Vista l'enorme difformità fra le molteplici esigenze conoscitive richieste al bilancio, considerato che esso è un documento complesso formato di tre parti di pari dignità - le prime due costituite dai prospetti contabili dello stato patrimoniale e del conto economico e la terza individuata nella nota integrativa - è sicuramente ragionevole e corretto elaborare i prospetti contabili utilizzando valutazioni prudenziali, che consentano di stimare un risultato contabile suscettibile di essere eventualmente destinato a dividendo. E' altrettanto utile e corretto lasciare alla nota integrativa il compito di fornire al lettore tutte le altre informazioni, con dovizia di particolari, atte a consentire decisioni d'investimento. Ciò posto, sarebbe opportuno indicare nella nota integrativa anche il valore attribu-

---

<sup>12</sup> L'attuale International Accounting Standard Board ha sostituito lo I.A.S.C. ed i suoi principi si chiameranno international financial reporting standards.

ibile al cosiddetto "capitale economico" della società, sulla base di apposita perizia, che tenga conto di tutti gli elementi, anche (e soprattutto) di quelli non desumibili dalla contabilità e dal bilancio<sup>13</sup>.

## 5. Un nuovo istituto

Uno degli elementi di maggiore novità introdotti dal decreto legislativo è senz'altro costituito dalla sezione XI, intitolata *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare* e che raggruppa gli articoli dal 2447-bis) al 2447-decies).

Non è questa, ovviamente, la sede per un'analisi giuridica dell'istituto: a noi interessa soltanto la sua influenza sul sistema di bilancio, che, nella tradizione contabile italiana, è caratterizzato dal principio generale secondo il quale il finanziamento dell'impresa avviene in modo indistinto e non è possibile formulare rapporti biunivoci fra singoli impieghi e singole fonti<sup>14</sup>. La presenza di "patrimoni" ed anche "finanziamenti" (s'intende: di terzi) destinati ad uno specifico affare inserisce elementi di oggettivo contrasto con tale principio generale.

Leggendo la relazione governativa sull'argomento (paragrafo n. 10) si evince però che non siamo di fronte ad un generico criterio di classificazione o di individuazione di poste di bilancio, ma ad un vero e proprio nuovo istituto giuridico: «siamo essenzialmente in presenza della individuazione, all'interno del patrimonio della società, di una parte di questo, la sua separazione giuridica dall'intero, e la sua destinazione ad uno specifico affare, una particolare operazione economica. Nella sostanza l'ipotesi è operativamente equivalente alla costituzione di una nuova società, col vantaggio della eliminazione dei costi di costituzione, mantenimento ed estinzione della stessa».

Sgomberato così il campo da un possibile equivoco, resta la necessità di costituire, all'interno della contabilità e del bilancio delle società che intendono usufruire di questa previsione di legge, una sezione separata, secondo un procedimento simile a quello adottato dalle c.d. "aziende divise". In pratica devono esistere due distinti sistemi contabili, che portano a due bilanci, i cui elementi vengono poi inseriti in un unico documento, nel quale, però, conservano intatta la loro identità<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> A questo proposito, suscita perplessità il fatto che l'attuale riforma non abbia introdotto in modo esplicito l'obbligo, almeno per le società di maggiori dimensioni, di inserire nella nota integrativa il prospetto di rendiconto finanziario.

<sup>14</sup> Cfr. G. CAPODAGLIO, *Le valutazioni aziendali ordinarie*, CLUEB, Bologna, vol. I (1997), pag. 104 e seguenti, vol. II (1999), pag. 36 e seguenti e, soprattutto, la bibliografia ivi citata.

<sup>15</sup> Relazione tenuta al convegno "Le società commerciali nel 2003: questioni vecchie e nuove ed il periodo di transizione", Rimini.